

Ordinamento, etica e deontologia professionale

rev. 0 – 25.06.2014

La professione di ingegnere

La professione di ingegnere (come quella di architetto, geometra, perito industriale, geologo, agronomo e ogni altra professione avente natura "tecnica") è generalmente identificata come professione intellettuale regolamentata e riservata

Può essere esercitata in forma autonoma (libero professionista) o all'interno di una organizzazione da cui si dipende (professionista dipendente).

Si tratta comunque di una professione:

- avente natura "intellettuale";
- "regolamentata" da leggi e regolamenti specifici;
- le cui attività sono "riservate" od "esclusive".

Professione intellettuale

Circa il carattere "intellettuale" il codice civile si limita a dire che si tratta di un contratto avente "per oggetto una prestazione d'opera intellettuale",

La regolamentazione, quale particolare connotato della professione intellettuale, attribuisce un profilo pubblicitario agli esercenti.

Caratteristica fondamentale della prestazione d'opera intellettuale è poi la personalità dell'esecuzione: il professionista può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Professione regolamentata

La professione si dice "regolamentata" quando risulta disciplinata da specifiche normative riguardanti tanto l'accesso alla professione che al suo esercizio.

Generalmente si tratta di legislazioni che ordinano la professione stabilendo l'Albo professionale (requisiti di iscrizione e di mantenimento della stessa), competenze tipiche riservate, codici di autodisciplina (deontologici)

Professione riservata

Il fatto che la legge di regolamentazione di una professione stabilisca le attività in competenza, significa che quelle attività sono riservate a quella professione in termini di esclusiva.

L'esercizio dell'attività professionale riservata senza averne i requisiti costituisce reato.

La mancata iscrizione all'albo, ove prescritta, per l'interessato non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

Non tutte le prestazioni/attività professionali di una data professione sono esclusive o tipiche, riservate cioè agli iscritti all'apposito Albo, ma possono riguardare prestazioni/attività non esclusive o atipiche, le quali ben possono essere svolte da chiunque (es. talune consulenze).

Competenze professionali

Sotto il profilo tecnico-giuridico si ritiene che per "competenze professionali" si debbano intendere quelle attività riservate dalla legge ad una o più professioni, ovvero negli eventuali limiti stabiliti dalla medesima.

Questi ultimi raramente sono espressi in modo categorico stante la natura evolutiva delle conoscenze e delle capacità necessarie per lo svolgimento dell'opera oggetto di prestazione.

Con R.D. 2537/1925 sono state individuate le seguenti competenze professionali (o [riserve professionali](#)):

art. 51 (ingegneri) –

- progetto, condotta e stima:
 - dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie;
 - dei lavori relative a vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione;
 - alle costruzioni di ogni specie;
 - alle macchine;
 - agli impianti industriali;
 - in generale alle applicazioni della fiscia;
 - i rilievi geocentrici;
 - le operazioni di estimo.

art. 52 (architetti ed ingegneri):

- le opere di edilizia civile;
- i rilievi geometrici;
- le operazioni di estimo relative alle opere di edilizia civile;
- la parte tecnica delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico o di edifici contemplati dalla legge 20-6-1909 n. 364 (poi legge n. 1089/1939 ora d.lgs. 42/2004).

art. 52 (architetti):

- opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico;
- il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20-6-1909 n. 364 (poi legge n. 1089/1939 ora d.lgs. 42/2004).

ELENCO NORME DI LEGGE ATTINENTI ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti

Legge 25 aprile 1938, n. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali

D.M. 1 ottobre 1948

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri

L. 143/1949

Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto

L. 3 agosto 1949, n. 536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

L. 8 dicembre 1956, n. 1378

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

D.M. 9 settembre 1957

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

L. 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

D.L. 10-6-2002 n. 107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni. Convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Utilizzazione di dati pubblici

Direttiva CEE 2005/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio

Riconoscimento delle qualifiche professionali

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

D.L. 4-7-2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248

D.L. 29-11-2008 n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2

D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Legge n. 183/2011

Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali come modificato dall' Art. 9 DL n. 1/2012 convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n 27/2012

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27

D. 31 ottobre 2013, n. 143

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

L'Ordine degli Ingegneri

In ogni provincia è istituito l'Ordine professionale degli Ingegneri.

Giuridicamente l'Ordine professionale è un vero e proprio Ente pubblico, vigilato dal Ministero della Giustizia.

E' regolamentato con Legge n. 1395/1923 che, all'art. 2, così dispone: "E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia".

Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all'art. 1 ribadisce e specifica che: "in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo".

Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.

Compiti dell'Ordine

Compiti istituzionali dell'Ordine sono:

- tenuta (formazione, revisione e pubblicazione) dell'Albo provinciale
- contribuzione alla tenuta dell'Albo unico nazionale
- la tutela del titolo e dell'esercizio professionale:

[...] vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione [...] (L 1935/23 art.5 c.4)

[...] cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria [...] (RD 2537/25 art.37 c.3)

- conduzione e amministrazione dell'Ordine (stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento, amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale, approvati dagli iscritti nell'Assemblea annuale);
- espressione di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di compensi onorari e spese;
- espressione di pareri eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere e di architetto;
- la verifica, la cura e la promozione dell' [aggiornamento professionale obbligatorio](#) degli iscritti (DPR 137/2012)

Altre competenze e funzioni dell'Ordine

Storicamente l'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile.

Alcune prassi ormai consolidate vedono l'Ordine in primo piano per quanto riguarda:

- l'informazione agli iscritti;
- la costituzione e la gestione di commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
- la designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- il rappresentare punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.

Organi istituzionali dell'Ordine

- Consiglio dell'Ordine
- Consiglio di disciplina

<http://ordineingegneri.ts.it>

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio è l'organo esterno rappresentativo, al quale sono demandate tutte le funzioni tranne quella dell'amministrazione della disciplina.

I consiglieri sono in numero variabile tra 9, 11 o 15 in funzione del numero degli iscritti. Sono eletti ogni 4 anni dagli iscritti. Non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

Può essere eletto consigliere qualunque ingegnere iscritto nell'Albo, non soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione.

I Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In alcuni casi il Presidente nomina il Vice Presidente.

Il Presidente è al vertice dell'organizzazione professionale di cui ha la rappresentanza legale. In caso di assenza del Presidente, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autenticale copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del Segretario, il consigliere meno anziano per iscrizione all'Albo ne fa le veci.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal Segretario. In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere.

Presso tutti gli Ordini provinciali è organizzato un Ufficio di Segreteria, con personale adeguato alla consistenza numerica degli iscritti e ai servizi che agli stessi si intendono offrire, che coadiuva il Consiglio nelle molteplici attività istituzionali.

Consiglio di disciplina dell'Ordine

Al Consiglio di disciplina, recentemente introdotto nell'ordinamento professionale (DPR137/2012), sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

Esiste quindi ora una separazione tra le funzioni di conduzione dell'Ordine e quelle di amministrazione della disciplina. Fino a alla istituzione di questo nuovo organo entrambe le funzioni erano esercitate dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio di disciplina è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dell'Ordine. Sono nominati dal Presidente del Tribunale competente in una rosa di nomi proposta dal Consiglio dell'Ordine numericamente pari al doppio dei componenti da nominare.

E' presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione ed è organizzato in collegi di tre componenti a cui vengono affidati i singoli casi.

Il consiglio di disciplina, è chiamato a reprimere, d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del consiglio dell'ordine o del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Ricevuta la segnalazione di un possibile illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina ne assegna la trattazione a un collegio.

Esiste una procedura per lo svolgimento delle vari fasi del giudizio.

Le possibili pene disciplinari, che il Consiglio di disciplina può pronunciare contro gli iscritti all'albo, sono:

- l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio della professione;
- la cancellazione dall'albo.

L'Ordine e gli iscritti

Attraverso quali strumenti gli iscritti possono incidere sulla gestione dell'Ordine?

- Commissioni tematiche
- Assemblea annuale degli iscritti che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio;
- Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio attraverso elezione ogni quattro anni.

L'Albo professionale degli ingegneri

Il DPR 328/2001 ha istituito nell'**Albo professionale**, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario degli iscritti, **2 Sezioni**, e **3 Settori**.

- **Sezione A** :
 - lauree “vecchio ordinamento” (fino alla riforma DM 509/99)
 - lauree specialistiche (DPR 328/2001)
 - lauree magistrali (DM 270/204)
- **Sezione B**:
 - lauree triennali (DPR 328/2001 e DM 270/204)

Ciascuna Sezione a sua volta è ripartita in **3 Settori**:

- **Settore 1** - civile ed ambientale;
- **Settore 2** - industriale;
- **Settore 3** - dell'informazione.

L'iscrizione a ciascuna Sezione e Settore dell'Albo è subordinata al superamento di apposito Esame di Stato.

Per l'ammissione all'Esame di Stato per l'iscrizione alla **Sezione A** è richiesto il possesso di:

- laurea "vecchio ordinamento" (fino alla riforma DM 509/99) con facoltà di accedere a tutti Settori della Sezione A dell'Albo professionale.
- laurea magistrale (DM 270/204) o specialistica (DPR 328/2001) in una delle seguenti classi:
 - per il settore civile e ambientale:
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - classe 28/S - Ingegneria civile;
 - classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

- per il settore industriale:

- classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 27/S - Ingegneria chimica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 31/S - Ingegneria elettrica;
- classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 36/S - Ingegneria meccanica;
- classe 37/S - Ingegneria navale;
- classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

- per il settore dell'informazione:

- classe 23/S - Informatica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 35/S - Ingegneria informatica,

Per l'ammissione all'Esame di Stato per l'iscrizione alla **Sezione B** è richiesto il possesso di:

- laurea triennale in una delle seguenti classi:
 - per il settore civile e ambientale:
 - classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - per il settore industriale:
 - classe 10 - Ingegneria industriale;
 - per il settore dell'informazione:
 - classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche;

- diploma universitario triennale, che consente l'accesso agli esami di Stato secondo la tabella A allegata al DPR 328/2001.

Titolo professionale dell'ingegnere iscritto all'Albo

Ad ogni ingegnere iscritto all'Albo, in relazione alla Sezione e al Settore di appartenenza, spetta uno o più dei seguenti titoli professionali:

- Sezione A:

- Ingegnere civile ed ambientale;
- Ingegnere industriale;
- Ingegnere dell'informazione;

- Sezione B:

- Ingegnere civile ed ambientale iunior
- Ingegnere industriale iunior;
- Ingegnere dell'informazione iunior;

Riconoscimento titoli di studio esteri

Può costituire titolo per l'iscrizione all'Albo (alla Sezione e Settore indicati nel provvedimento e subordinatamente al soddisfacimento della eventuali misure compensative imposte) anche il decreto del Ministero della Giustizia di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore conseguiti nella Comunità europea che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.

Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno

Fermo restando che l'albo nella sua forma risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, inoltre, una sezione intitolata "Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno"

Sezione speciale per società di professionisti ingegneri e società di ingegneria

Una sezione speciale dell'Albo è dedicata alle società di professionisti ingegneri e delle società di ingegneria di cui all'art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e delle altre forme societarie previste dall'art. 10, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che svolgono attività nel campo dell'ingegneria.

Sezione speciale per professionisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea

Una apposita sezione dell'Albo è dedicata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206 ai professionisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea che esercitano la professione di ingegnere in forma temporanea e occasionale.

Ordine professionale di iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo è necessario:

- **risiedere** nel territorio della provincia in cui ha sede l'Ordine.

ovvero

- avere nella provincia in cui ha sede l'Ordine il proprio **domicilio professionale** (inteso quale sede principale degli affari ed interessi relativi all'attività corrispondente all'oggetto della professione di Ingegnere), che la L.526/1999, all'art. 16, ha equiparato alla residenza, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri

FEDERAZIONI E CONSULTE REGIONALI DEGLI ORDINI

Le Federazioni/Consulte sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali appartenenti ad una Regione o, in caso di Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti.

Essi svolgono attività di coordinamento tra gli Ordini e curano la tenuta dei rapporti con le istituzioni a livello regionale.

Normalmente sono attive le Commissioni tematiche di Federazione.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)

<http://www.tuttoingegnere.it>

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.

È costituito da 15 Consiglieri eletti ogni cinque anni dai Consigli degli Ordini provinciali, con voto pesato in ragione del numero degli iscritti.

Compiti istituzionali del CNI

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- la tenuta dell'Albo unico nazionale
- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione;
- la funzione di referente del Governo in materia professionale.
- la funzione di coordinamento a livello nazionale della formazione continua obbligatoria

Il CNI svolge un ruolo di riferimento nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere a livello nazionale in tutti gli ambiti (legislativo, tecnico, sociale, professionale in genere)

CENTRO STUDI CNI

<http://www.centrostudicni.it>

Il Centro Studi è un organismo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

- Studi e ricerche
- Attività di supporto al CNI
- Indagini quantitative e monitoraggi
- Attività di servizio a Ordini e iscritti

Pubblicazioni:

- quaderni
- ricerche

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI

http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/assemblea_presidenti.page

L'Assemblea dei Presidenti è luogo di confronto degli Ordini Provinciali sugli argomenti di rilevante importanza per la categoria a livello nazionale.

Esercita una funzione di relazione e indirizzo nei confronti del CNI

Etica e deontologia

etica[è-ti-ca] s.f. (non com. pl. -che)

- filos. Ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è giusto fare o non fare (sin.: morale)
- estens. modo di comportarsi in base a ciò che ciascuno ritiene sia la cosa più giusta || e. professionale, coscienziosità, scrupolosità nel lavoro unite, spec. in alcune professioni, alla riservatezza (sin.: deontologia)

deontologia[de-on-to-lo-gi-a] s.f.

- Codice morale, comportamentale che presiede a ogni attività professionale: d. professionale del medico

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

CAPO I

PARTE GENERALE

Art.1 - Principi generali

- 1.1. La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.
- 1.2. Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art.2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1. Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.
- 2.2. Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3. Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II

DOVERI GENERALI

Art.3 - Doveri dell'ingegnere

- 3.1. L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.
- 3.2. L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.
- 3.3. L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.
- 3.4. L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

Art.4 - Correttezza

- 4.1. L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- 4.2. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

- 4.3. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- 4.4. Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
- 4.5. L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6. L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7. L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

Art.5 - Legalità

- 5.1. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.
- 5.2. Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.
- 5.3. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art.6 - Riservatezza

- 6.1. L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.
- 6.2. L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

Art.7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1. L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2. L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art.8 - Assicurazione professionale

- 8.1. Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a [stipulare idonea assicurazione](#) per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 8.2. L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a [rendere noti al committente gli estremi della polizza](#) stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art.9 - Pubblicità informativa

- 9.1. La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.
- 9.2. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art.10 - Rapporti con il committente

10.1.L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art.11 - Incarichi e compensi

11.1.L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2.L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

- 11.3. La misura del compenso è [correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione](#) ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
- 11.4. L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a [titolo gratuito](#) solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
- 11.5. Possono considerarsi [prestazioni professionali non soggette a remunerazione](#) tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art.12 - Svolgimento delle prestazioni

- 12.1.L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.
- 12.2.L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.
- 12.3.L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.
- 12.4.L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5. L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

CAPO III

RAPPORTI INTERNI

Art.13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

- 13.1.L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 13.2.Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.
- 13.3.L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

- 13.4. L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.
- 13.5. L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.
- 13.6. In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.
- 13.7. L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

- 13.8.L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 13.9.L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria

Art.14 - Rapporti con collaboratori

- 14.1.L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.
- 14.2.I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.
- 14.3.L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
- 14.4.L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

- 14.5. L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla [massima chiarezza e trasparenza](#).
- 14.6. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi [condizioni di lavoro e compensi adeguati](#).
- 14.7. Nei rapporti con i [tirocinanti](#), l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.
- 14.8. Parimenti [l'ingegnere tirocinante](#) deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

Art.15 - Concorrenza

- 15.1. La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.
- 15.2. L'ingegnere si deve astenerne dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
- 15.3. E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

15.4. L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- a. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- b. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- c. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- d. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- e. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;

- f. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art.16 - Attività in forma associativa o societaria

- 16.1. Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.
- 16.2. Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione
- 16.3. Nel caso di associazione professionale è disciplinariamente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4. La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

CAPO IV

RAPPORTI ESTERNI

Art.16 - Rapporti con le istituzioni

- 16.1.L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.
- 16.2.L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
- 16.3.L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei

poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art.17 - Rapporti con la collettività

17.1.L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art.18 - Rapporti con il territorio

- 18.1. L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.
- 18.2. Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecare all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
- 18.3. L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

CAPO V

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art.19 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

- 19.1. L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.
- 19.2. L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.
- 19.3. L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

19.4. L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a. comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b. svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c. accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d. prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a

conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;

- e. presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f. controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

CAPO VI

INCOMPATIBILITA'

Art.20 - Incompatibilità

- 20.1.L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
- 20.2.Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

20.3. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

20.4. L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro

professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

20.5. L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

20.6. L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a. posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b. esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti

autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);

- c. collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art.21 - Sanzioni

21.1. La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

Art.22 - DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Il presente Codice:

- a. è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;
- b. è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.

